




Il punto sul dibattito “Emergenza pandemia” tra gli esperti della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro



› a cura di **Paolo Gentile**
Ergonomo e RSPP

Il dibattito che si è sviluppato tra gli esperti della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del Covid 19, ha visto diverse interpretazioni che riguardano l'applicazione della disciplina prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Autorevoli commentatori si sono espressi illustrando diversi orientamenti, ci si è divisi tra tesi contrapposte.

I diversi orientamenti espressi, in merito alle modalità di aggiornamento della valutazione del rischio e del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) si possono ricondurre intorno a due posizioni:

- da una parte coloro che sottolineano che ci troviamo di fronte ad un rischio biologico, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività, ed occorre che il datore di lavoro seguendo la normativa vigente, adempia a specifici obblighi in relazione all'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio ed elaborare il DVR alla luce di quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.





- dall'altra chi ritiene che rispetto all'obbligo del datore di lavoro si pongono due diversi casi a seconda che l'agente biologico (nel nostro caso il Covid 19) che origina il rischio sia riconducibile all'attività del datore di lavoro, o sia riferibile ad una situazione esterna che può creare rischi anche per i propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro, sebbene il rischio esogeno non sia controllabile dal datore di lavoro, in quanto non riconducibile all'attività e ai cicli di lavorazione e, quindi, il datore di lavoro non sarebbe in grado di valutarne tutti gli aspetti gestionali, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Occorre preliminarmente osservare che quella che stiamo attraversando è una vera e propria emergenza e come tale andrebbe trattata. Ma andiamo con ordine e proviamo a riassumere il dibattito, citando solo alcuni degli autorevoli commentatori.

Le posizioni in campo

Da una parte c'è chi, come *Rolando Dubini (Avvocato)* ricorda che l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 precisa che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un'adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (solo in questo modo, infatti, è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza) [Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29731].

Dello stesso parere *Raffaele Guariniello (Magistrato)* che specifica come a dare la risposta è, a ben vedere, l'art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l'espressione "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa". Un'espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a cau-

sa dell'attività lavorativa, bensì durante l'attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel "durante" induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell'attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: "il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento".

Dall'altra chi, come *Paolo Pascucci (Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università di Urbino)* sostiene che il legislatore ha chiaramente indicato che la VdR riguarda tutti i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui operano i lavoratori, vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale, strumentale, procedurale e di regole che il datore di lavoro ha concepito e messo in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive. «È evidente», prosegue Pascucci, «che in questo caso si tratta di un rischio generico che non nasce dall'organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai "approfitta" dell'organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali su cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall'esterno dell'organizzazione medesima».

Sulla questione dei c.d. rischi "esogeni", l'autore indica che, ove l'impresa invii un proprio lavoratore in un paese con un alto rischio di terrorismo (aspetto normalmente ben noto e prevedibile, anche alla luce dei continui aggiornamenti forniti dal Ministero degli esteri) ben può dirsi che nell'organizzazione di tale impresa è insito quel rischio. E altrettanto dicasi per un rischio da contagio ove si inviino lavoratori in paesi nei quali sia nota e prevedibile la presenza di epidemie.

L'esposizione ad agenti biologici

Da una parte c'è quindi chi (come l'Avv. Dubini) sostiene l'obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro e a tale proposito ricapitola la di-





sciplina del rischio biologico. La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:

- 1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
- 2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
- 3) esposizione non intenzionale aggravata (rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
- 4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
- 5) rischio occasionale.

In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro.

Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, né per il datore, né per i lavoratori e gli RLS, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non. Non farlo è l'esatto contrario.

Dall'altra c'è chi (come il Prof. Pascucci) afferma che la specifica disciplina dell'esposizione ad agenti biologici prevista dal Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 266-286) si riferisce «a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici» (art. 266, comma 1):

- o in quanto il datore di lavoro deliberatamente «intenda esercitare attività che comportano uso di agenti biologici», derivandone specifici obblighi di comunicazione ex art. 269, comma 1, o di autorizzazione ex art. 270, comma 1;

- o in quanto, pur non avendo «la deliberata intenzione di operare con agenti biologici» (art. 271, comma 4), il datore di lavoro organizza attività lavorative che, per la loro modalità di esercizio, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori a tali agenti, come tutte le attività elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato XLIV al d.lgs. n. 81/2008, o attività in cui il rischio biologico sia intimamente connesso all'uso di certi strumenti o a certe modalità della lavorazione (si pensi al rischio tetanico nella attività di falegnameria ecc.).

Si tratta dunque, secondo il Prof. Pascucci, di ipotesi ben differenti da quelle (come nel caso del coronavirus o, se si vuole, dei "normali" virus influenzali) in cui un agente biologico "esterno" (agendo su di un ambito territoriale praticamente sconfinato) si insinui improvvisamente anche in un'organizzazione produttiva in cui non sono presenti o "dedotti" agenti biologici.

Il rischio generico aggravato

Da una parte c'è chi (come l'Avv. Dubini) ribadisce che sulla base di quanto espresso nell'Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016, la Commissione per gli Interpelli ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.

Dunque, nel momento in cui tutte le attività lavorative non essenziali sono sospese per proteggere i lavoratori dal rischio contagio, i lavoratori delle attività essenziali vengono intenzionalmente esposti ad un rischio aggravato in nome del superiore interesse nazionale. A questo punto abbiamo a che fare con un ri-

Ove compaia un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica spetta alle pubbliche autorità rilevarlo, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il DL si dovrà adeguare.



schio specifico professionale emergenziale. Il datore di lavoro di fatto potrebbe sospendere l'attività a titolo precauzionale. Se decide comunque di avvalersi della deroga alla sospensione dell'attività per evitare il contagio, scatta senza alcun dubbio l'obbligo della specifica Valutazione del rischio biologico Coronavirus (DVR) di cui agli articoli 17, 28, 29, 271 D.Lgs. 81/2008.

Dall'altra (come sostiene il Prof. Pascucci) si ribadisce che nel caso del coronavirus le cose stanno diversamente. Intanto non si tratta di un rischio che grava su di una o più organizzazioni, ma sul mondo intero, a qualunque latitudine e a prescindere da ciò che si fa e da dove si è. Mentre nel caso del terrorismo si potrebbe evitare il rischio non inviando il lavoratore all'estero o magari facendolo lavorare con gli interlocutori di quel paese in smart working, nel caso del coronavirus neppure facendo lavorare i lavoratori a casa o altrove in smart working si può essere certi di evitare il contagio.

Di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica, conclude l'autore, spetta alle pubbliche autorità (disponendo esse istituzionalmente dei necessari strumenti, competenze scientifiche e poteri) rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il datore di lavoro si dovrà adeguare.

Quindi se il problema riguarda la salute pubblica e solo "di rimando" l'organizzazione imprenditoriale, pare di poter escludere che, negli "ambienti di lavoro non sanitari", in seguito alla comparsa del coronavirus il datore di lavoro sia obbligato ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il relativo documento come se si trattasse dell'emersione di un rischio insito nella propria organizzazione (in quanto tipico della stessa).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in una comunicazione del 13 marzo 2020, sembra condividere la posizione assunta anche dalla Regione Veneto nel senso di non ritenere giustificato, nei casi in cui il rischio biologico non sia un rischio di natura profes-

sionale, già presente nel contesto aziendale (a titolo di esempio negli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario dove la specifica esposizione sia parte dell'attività) l'obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione.

Forma e sostanza

Ad avviso di chi scrive, e come ha recentemente osservato anche l'Avv. Lorenzo Fantini (Consulente esperto in SSL), la questione sembra in realtà un falso problema, una questione formale non di sostanza, più terminologica che di contenuto.


Ciò non significa che il datore di Lavoro non debba prendere atto del rischio e prendere le adeguate misure di preven-

zione e protezione, infatti, nessuno tra coloro che hanno partecipato a questo dibattito, ha espresso dubbi rispetto alla piena obbligatorietà delle misure di igiene pubblica per qualunque datore di lavoro, ovvero che tutte le aziende devono garantire comunque la piena attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei d.P.C.M. per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Tanto premesso, l'opinione di chi scrive, in accordo anche con quanto indicato dalla D.ssa Cinzia Frasccheri (Resp. nazionale CISL, Salute e Sicurezza sul Lavoro) è che sia necessario procedere a un aggiornamento della valutazione dei rischi, tenendo conto di una sostanziale differenza, tra:

- a) ambienti di lavoro nei quali non è presente un rischio biologico;
- b) ambienti di lavoro in cui esiste un rischio biologico.

Nel primo caso, allo scopo di documentare l'avvenuta valutazione è sufficiente (necessario) realizzare un documento (un piano di intervento o una procedura emergenziale ispirandosi ai principi di massima precauzione, come richiede, oltre al D. Lgs. 81/08, anche l'art. 2087 del codice civile) da redigere in collaborazione con il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Compe- ➔






Figura 1 > Schema tratto dalla Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio; a cura del Dipartimento della CISL nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.

tente – sentito il RLS – da allegare al DVR e nel quale prendere atto del rischio pandemico, così come indicato dalle autorità sanitarie e regolamentare le attività all'interno dell'azienda nel rispetto delle indicazioni dettate dai dPCM e dalle autorità sanitarie, assicurando al personale anche adeguati DPI. Tale procedura, potrà avere forma di allegato al DVR e dovrà essere fatta rispettare fino al termine dell'emergenza che verrà decretato dalle competenti autorità. Senza dover necessariamente, in questo caso, inserire nel DVR una specifica sezione dedicata al rischio biologico.

Nel secondo caso, per tutte le attività che rientrano tra quelle che "espongono deliberatamente" i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all'uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni, o comunque ad una "esposizione potenziale",

come ad esempio laboratori per analisi, ospedali destinati alla cura di pazienti Covid o con probabile accesso di positivi nei reparti di emergenza e/o degenza, o residenze che debbano ospitare malati Covid, per tutte queste attività è richiesto l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 271 del D. Lgs. n. 81/2008.

La corrispondente parte del DVR quindi va necessariamente aggiornata, ferme restando le misure di prevenzione e protezione a cui adeguarsi.

Procedure e Piani di emergenza

Tornando al tema della procedura da adottare per tutte quelle attività dove lo specifico rischio non sia un rischio di natura professionale, ad esempio una



azienda metalmeccanica, piuttosto che un ufficio studi, un'azienda della ristorazione piuttosto che del turismo.

Il documento andrebbe comunque considerato stabilmente parte del piano di emergenza di cui tener conto in eventuali future situazioni analoghe. In questo modo non ci si troverebbe completamente impreparati, seppure con la necessità di verificare quella procedura alla luce delle effettive caratteristiche della nuova situazione di emergenza. La procedura da redigere deve necessariamente affrontare i seguenti argomenti:

- Informazione e formazione, dei lavoratori e di tutti coloro che a diverso motivo accedono ai locali aziendali, circa le modalità di comportamento richieste;
- Modalità di ingresso, uscita e circolazione all'interno dell'azienda per i lavoratori, i fornitori, imprese in appalto, ed altri eventuali;
- Pulizia e sanificazione dei locali aziendali;
- Precauzioni igieniche personali richieste;
- Distanza fisica da rispettare e dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
- Gestione degli eventuali spazi comuni (sala d'attesa, spogliatoi, palestre ecc.);
- Organizzazione aziendale (turnazione e rimodulazione degli orari e dei livelli produttivi);
- Layout e modalità di riunione;
- Controllo temperatura corporea e gestione eventuali persone sintomatiche;
- Sorveglianza sanitaria e aggiornamento dei protocolli;
- Eventuale remotizzazione del lavoro;
- Ulteriori precauzioni volontarie.

È comunque auspicabile che non appena sarà possibile, avere analisi più approfondite rispetto l'esperienza di questo periodo, vengano pubblicate buone pratiche, per i diversi settori produttivi, che in eventuali future situazioni simili possano prontamente essere adottate da tutti, venendo incontro in particolare alle PMI che spesso non hanno le risorse per affrontare prontamente ed efficacemente tali emergenze. ■

BIBLIOGRAFIA

- Elena Chiefa, Francesco Santi, Mario Stigliano, Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo, AIAS (Vers. 1.5 – Aggiornata al 1 marzo 2020).
- Rolando Dubini, Il rischio da coronavirus è rischio professionale specifico per le attività essenziali non soggette alla sospensione obbligatoria, www.repertoriosalute.it
- Lorenzo Fantini, Misure di prevenzione e protezione, Coronavirus e aggiornamento del DVR.
- Maria Giovannone e Michele Tiraboschi, Pandemia influenzale e ambienti di lavoro: tutela della salute pubblica e impatto sulla organizzazione del lavoro, Bollettino speciale Adapt, 6 ottobre 2009.
- Raffaele Guariniello, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, Wolters Kluwer.
- Michele Lepore, Sui rischi il datore applica le leggi speciali, Le misure da seguire non danno margini di discrezionalità, Il Sole 24 Ore 18 MARZO 2020.
- Paolo Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale? – Diritto della Sicurezza sul Lavoro 2-2019.
- Paolo Pascucci, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello *ius superveniens* del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, Diritto della Sicurezza sul Lavoro 1-2020.
- Lorenzo Maria Pelusi, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, Diritto della Sicurezza sul Lavoro 2-2019.
- Daniele Ranieri, Uno spettro si aggira per l'Italia nell'epoca del Coronavirus: l'aggiornamento del Dvr, www.repertoriosalute.it
- ASL Frosinone, Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR.
- Dipartimento della CISL nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro (a cura di), Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus, Registro ufficiale U.0000089.13-3-2020.
- Nota Informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus.
- Spesal Taranto, Covid-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
- Regione Veneto, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
- Intervista di Luca Carra a Vittorio Carreri, Luca Carra parla di Covid-19 con Vittorio Carreri, apparsa su Scienza in Rete.